



**Comune di Marciana**  
**Provincia di Livorno**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23 DEL 31/03/2011

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO COORDINATO REGOLAMENTO COMUNALE TARSU E MODIFICHE.**

---

L'anno duemilaundici, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 17:30 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	CARDELLA MAURO	P
GIACOMELLI DANIEL	P	MAZZEI RENZO	P
MAZZEI FORTUNATO	P	BERTI PASQUALE	A
ANSELMI VALERIO	P	BARBI SIMONE	P
RICCI CRISTIANO	P	ARNALDI FEDERICO	P
GALEAZZI GIORGIO	P	BARSALINI DAVIDE	P
BALESTRINI MARCELLO	P		

Assegnati n. 12 in carica: 12 Consiglieri e il Sindaco

Presenti: 12

Assenti: 1

Presiede l'adunanza la Sig.ra BULGARESI ANNA - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CHIECCHI MARIA ROSA, la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO COORDINATO REGOLAMENTO COMUNALE TARSU E MODIFICHE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 30/06/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

Visto il Testo coordinato proposto dall'Ufficio Tributi;

Considerato che la necessità di avere un testo Testo Coordinato scaturisce dalle numerose modifiche avvenute con successivi atti, e norme di legge intervenute successivamente alla sua approvazione;

Dato Atto che:

- l'art. 11 Riduzioni al comma 2 "sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite" è stato abrogato dall'art. 66 L. 507/93 comma 2;
- si rende necessario integrare l'art 17 al comma 4 per il recupero coattivo di somme non veersate dal contribuente, nel modo seguente:
  - "omissis.....o ingiunzione fiscale";
  -

Ritenuto opportuno procedere ad approvare il testo coordinato con le relative modifiche di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgso 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, ai sensi di legge,

## D E L I B E R A

1. Di approvare il testo coordinato del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, predisposto dall'Ufficio Tributi, composto da n. 18 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Di approvare le seguenti modifiche:
  - L'art. 11 "Riduzioni" al comma 1 "sono commutate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite" è stato abrogato dall'art. 66 L. 507/93 comma 2;
  - All'art. 17 comma 4 viene integrato "Omissis .....o ingiunzione fiscale";

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ( <sup>1</sup> )**

**Testo coordinato  
con le successive modifiche ( <sup>2</sup> )**

**INDICE SISTEMATICO**

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 Contenuto del regolamento
- Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 Commisurazione della tassa
- Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 Parti comuni del condominio
- Art. 9 Classi di contribuenza
- Art. 10 Esenzioni
- Art. 11 Riduzioni
- Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 Denunce
- Art. 14 Decorrenza della tassa
- Art. 15 Mezzi di controllo
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 18 Entrata in vigore

---

Nota <sup>1</sup> Approvato dal Consiglio Comunale con Delib. n. 51 del 30-06-1994

Nota <sup>2</sup>

Delibera n. 466 16-12-1994;  
delibera di Consiglio n. 87 del 24-10-1995;  
Delibera di Consiglio n. 3 del 23-02-1996;  
Delibera di Consiglio n. 38 del 4-8-2004;  
Delibera di Consiglio n. 52 del 28-9-2004.

### **Art. 1 Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

### **Art. 2 Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

### **Art. 3 Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### **Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

### **Art. 5 Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

«c)Le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente 200 metri quadrati» (3)

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Comma abrogato con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996 (4).

#### Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotte, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento. (5)

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 30% della tariffa, [ ~~se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt.....~~

Nota <sup>3</sup> Voce aggiunta con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996.

Nota <sup>4</sup> Comma abrogato con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996.

Il testo abrogato era il seguente:

[ Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	90
Autocarrozzerie	70
Autofficine per riparazione veicoli	70
Gommisti ;	70
Autofficine di elettrauto	70
Distributori di carburante	70
Rosticcerie	=
Pasticcerie	=
Lavanderie	30
Verniciatura	=
Galvanotecnici	=
Fonderie	=

(\*) Elenco puramente esemplificativo.]

Nota <sup>5</sup> Comma così sostituito con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996.

Il testo del comma originario era il seguente:

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

~~b) in misura pari al ... % della tariffa se la suddetta distanza supera ..... mt. e fino a .... mt.  
e) in misura pari al ... % della tariffa per le distanze superiori ai mt. ....] ( <sup>6</sup> )~~

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

### **Art. 8 Parti comuni del condominio**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. ( <sup>7</sup> )

---

Nota <sup>6</sup> Testo depennato sin dall'origine in quello approvato con Delib. n. 51 del 30-06-1994

Nota <sup>7</sup> Comma così sostituito con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996.

Il testo originario era il seguente:

«d. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni del condominio che per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate dall'art. 5, comma 2, punto c).

Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

(Elenco puramente esemplificativo). »

## Art. 9 Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall' art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento: ( <sup>8</sup> )

	Classi di contribuenza		Tariffe In Euro ( <sup>9</sup> )
	<u>CATEGORIA A)</u>	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, politiche, religiose e sindacati, associazioni di categoria, sale cinematografiche, teatri, studi televisivi, scuole private e pubbliche, palestre, depositi, parcheggi auto, depositi per usi militari.	7,59
1.	<u>CATEGORIA B)</u>	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive.	0
2.	Sotto categoria B1)	Saloni di esposizione di auto, mobili. elettrodomestici, ecc.	7,67
3.	Sotto categoria B2)	Supermercati e grandi magazzini	7,67
4.	Sotto categoria B3)	campeggi, stabilimenti balneari e stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.	8,20

Nota <sup>8</sup> nuova classificazione adottata con delibera di Consiglio n. 87 del 24-10-1995, che prevede, inoltre:

1) di modificare l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.6.1994 successivamente integrato con atto n.466 del 16.12.94 adottando la nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

2) dare atto che le tariffe per ciascuna categoria o sottocategoria verranno stabilite e approvate entro il 31 ottobre 1995 dalla Giunta Comunale. La classificazione originaria era il seguente:

1aCLASSE	Locali destinati ad abitazioni private e loro dipendenze	L. 1.050
2aCLASSE	Locali destinati a studi professionali, ad agenzie di viaggi e di commercio, di rappresentanza, cambio e simili, locali di Istituti di credito e di Associazioni, e di servizi pubblici esercitati dalla industria privata nonché quelli degli istituti fotografici	L. 4.030
3aCLASSE	locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito e custodia e per conto terzi, ad alberghi diurni e a Istituti di bellezza, a barbiere, a stireria, a tintoria, a servizi affini, compresi i banchi e posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale	L. 4.030
4a CLASSE	locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura con esclusione dei locali effettivamente a ciò destinati. E sempre che per queste ultime sia intervenuta la deroga di cui al D.P.R. 915 del 1982. Per quanto riguarda gli ospedali, case di cura, ecc. vedere il disposto dell'art. 14 del citato D.P.R.	L. 4.030
5a CLASSE	locali destinati a ristorante, a trattorie, ad osterie, a locande, bar, a pasticcerie, a sale da the, a latterie, gelaterie, e simili	L. 4.380
6a CLASSE	locali destinati a teatri, cinematografi, compresi quelli all'aperto, circoli di ritrovo, sale da gioco e sale da ballo e altri divertimenti	L. 4.030
7a CLASSE	Locali degli istituti di educazione, istruzione, anche se sportiva, dei collegi, dei convitti, dove si svolgono attività di educazione ed istruzione, delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici	L. 4.030
8a CLASSE	locali destinati a stabilimenti industriali, a laboratori artigiani, a magazzini di deposito per conto proprio, autorimesse ed autostazioni	L. 3.150
9a CLASSE	locali destinati ad uso ufficio pubblico, locali degli istituti religiosi di ricovero degli ospizi, delle caserme delle stazioni ferroviarie, delle filovie, delle stazioni ferrotranviarie, nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza disciplinati dalla Legge 17.7.1890, n. 6972 con esclusione dei locali di cui al D.P.R. 915 del 1982, disposto dall'art. 14	L. 3.150
10a CLASSE	aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari	L. 4.380
11a CLASSE	altre aree scoperte ad uso privato dove possono prodursi rifiuti «includere le aree destinate a mercato settimanale» (Testo integrato con Delib. di Giunta n. 466 del 16/12/1994).	L. 1.500

Nota <sup>9</sup> - Tariffe determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.3.2011

5.	Sotto categoria B4)	Attività commerciali al dettaglio e ingrosso varie	10,97
6.	<u>CATEGORIA C)</u>	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, esercizi alberghieri, collettività ecc.	0
7.	Sotto categoria C1)	Abitazioni	3,42
8.	Sotto categoria C2)	collettività, convivenze, ricoveri e residence.	9,32
9.	Sotto categoria C3)	esercizi alberghieri.	9,32
10.	<u>CATEGORIA D</u>	Centri direzionali, circoli sportivi. e ricreativi, attività terziarie, palestre	0
11.	Sotto categoria D1)	Agenti e rappresentanti di commercio, banche, agenzie, assicurazioni, studi professionali, circoli ricreativi e sportivi.	9,84
12.	Sotto categoria D2)	Locali ed are della Pubblica Amministrazione.	5,91
13.	Sotto categoria D3)	Studi medici e dentistici, laboratori di analisi o cure fisiche, ospedali o case di cura pubbliche e private.	9,84
14.	<u>CATEGORIA E</u>	Locali ed aree di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di beni non deperibili.	0
15.	Sotto categoria E1)	Settore auto (autofficina, autocarrozzeria, elettrauto, gommista, autonoleggio, autolavaggio, riparazione cicli e moto), installazione di impianti elettrici o idrotermosanitari, officine meccaniche per fabbricazione, riparazione e manutenzione macchinari e attrezzature.	7,67
16.	Sotto categoria E2)	Attività settori panificazione, pasticci, pasticcerie, molini.	10,97
17.	Sotto categoria E3)	Parrucchieri Uomo-donna ed estetiste, odontotecnici.	10,97
18.	Sotto categoria E4)	Attività edili.	10,97
19.	Sotto categoria E5)	Attività di servizio varie.	4,35
20.	Sotto categoria E6)	Attività di produzione varie.	10,97
21.	<u>CATEGORIA F)</u>	Locali ed aree adibite a esercizi pubblici, commercio al dettaglio di beni alimentari e/o deperibili.	0
22.	Sotto categoria F1)	Ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, pescherie, macellerie, fioristi.	10,97
23.	Sotto categoria F2)	Commercio di alimentari.	10,97
24.	Sotto categoria F3)	Discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.	7,59
25.	Sotto Categoria F4)	Commercio Ambulante.	4,35
26.	Sotto Categoria F5)	Attività commerciali alimentari e/o di prodotti deperibili varie.	12,06

Alle attività eventualmente non comprese nell'elencazione di cui al precedente punto 1, si applica la tariffa determinata per l'attività con analoghe potenzialità di produzione di rifiuti.

Per le aree marittime site in terra ferma, diverse da quelle di cui alla "Sotto categoria B3" con concessione per ormeggio natanti nell'antistante specchio d'acqua, si applica la tariffa prevista per la Sotto categoria E5 (Attività di servizio varie).

Per l'attività di noleggio autorizzato di attrezzi per la balneazione (ombrelli, sedie da sdraio e simili) si applica la tariffa prevista per la Sotto categoria E5 (Attività di servizio varie) e la superficie tassabile è computata convenzionalmente in metri quadrati quattro moltiplicati per il numero medio degli ombrelli dati a noleggio.

### Art. 10 Esenzioni (\*)

1. Sono esenti dalla tassa:

- Le case di ricovero per anziani ( <sup>10</sup> )
- Sedi di Associazioni -aventi fini sociali senza fini di lucro.

«2. La Giunta Comunale, inoltre nel caso di assistenza di situazioni familiari di particolare disagio sociale, segnalate e documentate dal Servizio di assistenza sociale dell' A.S.L. n. 6, può disporre l'esenzione totale dal pagamento della tassa. » ( <sup>11</sup> )

(\*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

- 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66. i Comuni possono prevedere con apposita disposizione di regolamento speciali agevolazioni. sotto forma di riduzione ed. in via eccezionale, di esenzioni.
- 3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa a l'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Nota <sup>10</sup> Alinea così modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.        del        , il cui testo originario era « Casa di ricovero per anziani e scuola materna S. Caterina di Marciana. »

Nota <sup>11</sup> Comma aggiunto con Delib. del Consiglio n. 38 del 04/08/2004;



## Art. 11 Riduzioni

[ 1. Comma abrogato ( <sup>12</sup> )

[ 2. Comma abrogato ( <sup>13</sup> )

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 0,00%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 0,00%;
- c) locali non adibiti ad abitazione e aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20,00%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 0,00%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale: 0,00%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli enti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 20,00%:

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

## Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. « È Temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. » ( <sup>14</sup> )

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50,00%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo s'intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

---

Nota <sup>12</sup> Comma abrogato con Delib. del Consiglio n. 23 del 31-03-2011.

Il testo originario del comma abrogato era il seguente:

[Sono computate per la metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.]

Nota <sup>13</sup> Comma abrogato con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996.

Il testo originario del comma abrogato era il seguente:

[Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.]

Nota <sup>14</sup> Comma così sostituito con Delib. del Consiglio n. 3 del 23-02-1996.

Il testo originario era il seguente:

2. [È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.]

### **Art. 13 Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data d'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **Art. 14 Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell' anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all' abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

### **Art. 15 Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

### **Art. 16 Sanzioni**

«Per quanto riguarda le sanzioni e il sistema sanzionatorio si richiama quanto previsto in materia dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente)».<sup>(15)</sup>

### **Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso**

- « 1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993;
2. La riscossione dell'imposta avverrà in maniera diretta da parte del Comune tramite bollettino di conto corrente postale o tramite versamento diretto in tesoreria con presentazione contestuale del bollettino di conto corrente postale a seguito di comunicazione scritta da parte del Comune stesso ai contribuenti soggetti al pagamento della tassa.
3. In caso di mancato pagamento della comunicazione di cui al comma 2 verrà notificato al contribuente avviso di liquidazione senza interessi e soprattasse da pagare entro 60 giorni dalla notifica.
4. In caso di ulteriore mancato pagamento verrà emesso ruolo comprensivo di soprattasse ed interessi. O ingiunzione fiscale » ( <sup>16</sup>)

### **Art. 18 Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995. ( <sup>17</sup>)

---

Nota <sup>15</sup>, così sostituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del , il cui testo originario era «1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.»

Nota <sup>16</sup> Articolo così sostituito con Delib. del Consiglio n. 52 del 28/09/2004, ed integrato con il presente atto limitatamente all'ingiunzione fiscale;  
Il testo originario era il seguente:

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

<sup>17</sup> Così modificato con la soppressione delle parole «con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995» disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del .

**SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2011**

OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO COORDINATO REGOLAMENTO COMUNALE  
TARSU E MODIFICHE.

PARERI – Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li **31 MAR. 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DOTT. BERTI GIUSEPPE)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
BULGARESI ANNA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CHIECCHI MARIA ROSA

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **21 GIU. 2011**, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Marciana, li **21 GIU. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CHIECCHI MARIA ROSA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal **21 GIU. 2011** al **5 LUG. 2011**

Essa è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)
- essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Marciana, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**